

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 82-40479/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Gestore: **AZIENDA AGRICOLA BEROLATTI F.LLI S.S.**
Sede legale: via Umberto I, 11 - Colletterto Giacosa (TO)
C.F.: 03605170012

Impianto: **Allevamento di suini da ingrasso – categoria 6.6 b)**
Sede operativa: via Ceretto - Parella (TO)
Posizione SIA: 002002

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 23/04/2012 l'*Azienda agricola Berolatti F.lli s.s.* in qualità di gestore dell'impianto, ha presentato domanda (prot. n. 328883) ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 91-1254840 del 25/10/2007 per l'esercizio dell'impianto di allevamento di suini da ingrasso specificato in oggetto, rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 6.6 (b) - impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 29-terdecis, c.4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione Europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con decreti ministeriali (LGM);
- per l'impianto in oggetto sono oggi disponibili le seguenti LGM e BREF:
 - o le Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, emanate con DM del 29/01/2007;
 - o il Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs, adottato nel luglio 2003;

- ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;
- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 363260 del 8/05/2012;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, la Provincia di Torino ha convocato con nota prot. n. 373142 del 11/05/2012 la conferenza dei servizi alla quale sono stati invitati il Servizio agricoltura della Provincia di Torino, il Sindaco del Comune di Parella, il dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte, l'A.S.L. TO4 e il gestore dell'impianto;
- in data 14/06/2012 (prot. n. 478790) è stato ricevuto il parere scritto da parte del Servizio Agricoltura della Provincia di Torino relativo alla conferenza dei servizi per il procedimento in oggetto;
- in data 14/06/2012 si è svolta la riunione della conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato l'amministrazione precedente, il Sindaco del Comune di Parella, l'ARPA Piemonte e il gestore dell'impianto;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;
- le comunicazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 3 del regolamento della regione Piemonte n.10/R/2007, relative alla gestione degli effluenti zootecnici, in data 13/06/2012 e in ultimo in data 27/12/2012;

ACQUISITO:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 14/06/2012;

RILEVATO CHE:

- presso l'impianto è svolto l'allevamento intensivo di suini in accrescimento e ingrasso fino al raggiungimento del peso di circa 160 kg per la produzione di suino grasso da salumificio;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata, non sono intercorse modifiche dell'impianto; il gestore ha modificato la gestione dell'allevamento adottando la tecnica del tutto pieno- tutto vuoto, modifica che non influisce sulle emissioni dell'allevamento;
- con riferimento alla consistenza massima dell'allevamento:
 - o l'impianto era stato autorizzato con la D.D. n. 93-1260603/2007 per una consistenza massima potenziale di 3852 posti capo suino;
 - o a seguito della diversa modalità di gestione dell'allevamento, ora gestito con la tecnica del tutto pieno-tutto vuoto, si è ritenuto necessario rivalutare la consistenza massima dell'allevamento nell'ambito dell'istruttoria;
 - o sulla base dei calcoli illustrati in sede di conferenza dei servizi, il numero di

- posti disponibili per capi a fine ciclo del peso di 160 kg circa è di 3570 capi, a cui devono essere però sottratti i posti da destinare a infermeria, stimati pari a 170, corrispondenti al 5% circa del totale;
- la consistenza massima a fine ciclo è pertanto pari a 3400 capi;
 - il numero di capi che possono essere autorizzati in ingresso a inizio ciclo è maggiore per compensare la mortalità media della prima fase del ciclo, e si assume pari a 3600 suinetti del peso di circa 30 kg;
 - nel corso del ciclo di accrescimento e ingrasso, il numero di capi presenti in allevamento è comunque vincolato al rispetto della densità massima stabilita dalla normativa sul benessere animale;
- con riferimento alle misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento mediante l'adozione delle migliori tecniche disponibili:
 - sono adottate le tecniche relative alle buone pratiche agricole;
 - sono adottate le tecniche per la riduzione dei consumi energetici e idrici;
 - l'impianto adotta le MTD relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera dalla stabulazione in tutti i ricoveri tranne uno;
 - per la fase di stoccaggio degli effluenti non è al momento stata verificata l'adozione di una copertura delle vasche mediante la crosta naturale;
 - per la fase di distribuzione degli effluenti zootecnici è attualmente adottata la tecnica di spandimento a bassa pressione con interrimento entro le 6 ore, tecnica su cui al momento non è stata presa nessuna decisione se è MTD;
 - non erano stati prescritti nella precedente AIA adeguamenti impiantistici;
 - per le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di allevamento, i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del d.lgs 152/06; nel presente caso è stata valutata la riduzione delle emissioni complessive di ammoniaca di tutte le fasi di allevamento e gestione degli effluenti zootecnici rispetto al sistema di riferimento descritto nelle LGM;
 - al momento non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in esame;
 - presso l'allevamento sono presenti servizi igienici ad uso del personale dell'allevamento, da cui si originano dei reflui che sono smaltiti come rifiuti; non sono quindi presenti scarichi di reflui industriali o domestici;
 - la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
 - la gestione degli effluenti zootecnici è svolta secondo le modalità previste dal regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R;
 - non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;
 - la precedente autorizzazione integrata ambientale è stata oggetto di un riesame di cui alla D.D. n. 31-2695/2010 al fine di uniformare e rendere più organico il rapporto tra le condizioni già previste nell'autorizzazione con le nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo l'emanazione del regolamento regionale 10/R/2007;

VALUTATO CHE:

- nelle ultime comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10/R, non sono segnalate anomalie o irregolarità per quanto attiene alla gestione degli effluenti zootecnici;
- con riferimento al monitoraggio ambientale svolto dal gestore, i consumi idrici ed energetici rientrano nell'intervallo dei valori di riferimento delle LGM;
- dalle risultanze della conferenza dei servizi non sono emerse criticità rispetto alla attuale gestione dell'impianto;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera dell'allevamento:
 - o la percentuale di riduzione di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento della sola fase di stabulazione è modesta; adottando le migliori tecniche disponibili nelle fasi di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici, si può ottenere una percentuale di riduzione dell'ammoniaca rispetto al sistema di riferimento pari a circa il 22%;
 - o al fine di raggiungere i livelli di prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera dell'impianto previsti dalla autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti animali adottata dalla Regione Piemonte con d.d. 6 luglio 2012, n. 518, è pertanto necessario che le vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici siano dotate di copertura e che lo spandimento sia eseguito con tecniche MTD;
 - o l'adozione delle MTD durante lo stoccaggio e la distribuzione in campo può inoltre ridurre le emissioni odorigene segnalate dal Comune di Parella e maggiormente avvertite in alcuni periodi dell'anno, probabilmente durante le fasi in cui si ha la movimentazione degli effluenti zootecnici e il loro spandimento;
- con riferimento alla gestione dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici, dati i volumi modesti di reflui prodotti, stimati in massimo 60 litri al giorno, e l'assenza di sistemi fognari, possa essere accettato nel caso in esame lo stoccaggio in una vasca a tenuta e lo smaltimento degli stessi come rifiuti;

RITENUTO CHE:

- sulla base di quanto esposto, possa essere rinnovata ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto, aggiornandone le condizioni che devono essere rispettate affinché l'impianto sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- la d.d. 6 luglio 2012, n. 518: "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali";
- il d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
- il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 122 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il decreto interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la d.g.r. n. 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del d.lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies dello stesso decreto all'*Azienda agricola Berolatti F.lli s.s.* per l'esercizio dell'impianto di allevamento di suini da ingrasso di via Ceretto nel Comune di Parella rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 91-1254840 del 25/10/2007 e nel successivo riesame di cui alla D.D. n. 31-2695/2010;
3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di

competenza:

- a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ha validità di **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del d.lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Parella (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 15 ottobre 2013

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

firmato in originale

ALLEGATO A

<u>A.1</u>	<u>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</u>	<u>8</u>
<u>A.2</u>	<u>FATTORI AMBIENTALI</u>	<u>10</u>
<u>A.3</u>	<u>CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>11</u>
<u>A.4</u>	<u>MODIFICHE DELL'IMPIANTO</u>	<u>11</u>
<u>A.5</u>	<u>CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>11</u>
<u>A.6</u>	<u>MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u>	<u>12</u>
<u>A.7</u>	<u>GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>13</u>
<u>A.8</u>	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>14</u>
<u>A.9</u>	<u>EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>15</u>
<u>A.10</u>	<u>GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>16</u>
<u>A.11</u>	<u>EMISSIONI SONORE</u>	<u>16</u>
<u>A.12</u>	<u>ADEGUAMENTI DELL'IMPIANTO</u>	<u>16</u>
<u>A.13</u>	<u>COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>16</u>
<u>A.14</u>	<u>CONTROLLI PROGRAMMATI</u>	<u>16</u>

A.1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Dati identificativi		
Ubicazione	via Ceretto - Parella (TO)	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	45.419391 N
	Longitudine	7.805338 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	002002	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di suini da ingrasso da 30 a 160 kg circa (suino grasso da salumificio) con ciclo tutto pieno-tutto vuoto.
Categoria attività (allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06)	6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
Codice NACE - (National classification of economic activities)	01.46- Allevamento di suini
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accasamento dei suinetti del peso di circa 30 kg 2. Accrescimento, ingrasso e finissaggio degli animali 3. Uscita dei capi e pulizia dei ricoveri Il ciclo di allevamento ha una durata complessiva di circa 190 giorni

Capacità potenziale dell'impianto	
Superficie utile di allevamento (SUA)	3690 m ²
Consistenza massima di stalla	3400 capi suini di peso finale 160 kg
Numero massimo di capi a inizio ciclo	3600 capi suini in ingresso (suinetti di 30 kg)
<p>La superficie utile di allevamento è la superficie totale di calpestio destinata agli animali.</p> <p>La capacità potenziale dell'impianto è definita in termini di consistenza massima di stalla, intesa come numero massimo di animali contemporaneamente presenti in stalla.</p> <p>Il numero di capi presenti durante il ciclo è vincolato al rispetto della densità di allevamento stabilita dalla normativa sul benessere animale per le diverse fasce di peso degli animali.</p>	

Caratteristiche dell'allevamento		
Ricoveri	Categoria capi allevati	Tecnica di stabulazione
Porcilaia 1	suini in accrescimento e ingrasso da 30 kg a 160 kg	Box multipli su pavimento totalmente fessurato. Per le emissioni in atmosfera, si considera invece la tecnica assimilabile a pavimento pieno e corsia esterna fessurata.
Porcilaia 2		Box multipli su pavimento parzialmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante
Porcilaia 3		Box multipli su pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante
Porcilaia 4 e 5		Pavimento totalmente fessurato e rimozione dei liquami con sistema vacuum

Strutture di stoccaggio dei liquami		
Vasca	Caratteristiche	Volume di stoccaggio utile in m ³
V1	Vasca esterna circolare a pareti verticali	1500
V2	Vasca esterna circolare a pareti verticali	2610
-	Fosse sottogrigliato	3679
Totale		7789

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici	
Tecnica di distribuzione	Percentuale di utilizzo
Spandimento con getto a bassa pressione; interrimento del liquame entro le successive 6 ore su arativi liberi da coltura	100 % dei terreni

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs, adottato nel luglio 2003 - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, emanate con DM del 29/01/2007

A.2 FATTORI AMBIENTALI

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo / provenienza
Materie prime utilizzate	Mangimi e alimenti complementari, cereali di produzione propria, disinfettanti, farmaci e vaccini	Tutte le fasi di allevamento
	Gasolio per autotrazione	Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici Lavorazioni agricole
Consumi idrici	Approvvigionamento idrico da pozzo Concessione TOP04289	Abbeveraggio e alimentazione degli animali Lavaggio dei ricoveri Servizi igienici
Consumi energetici	Energia elettrica	Usi principali: - illuminazione; - preparazione e distribuzione dell'alimento; - controllo delle condizioni ambientali (aperture automatiche e ventilatori); - pompe per il pescaggio dell'acqua e il caricamento dei reflui nelle vasche di stoccaggio.
Emissioni in atmosfera	Odori e gas dal metabolismo animale e dalla gestione degli effluenti zootecnici. Le emissioni più rilevanti ai fini degli impatti ambientali sono quelle di ammoniaca e metano.	Stabulazione animali Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici
Emissioni in acqua	Non si originano emissioni in acqua. Le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne sono disciplinate mediante l'approvazione nel piano di prevenzione ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R.	
Produzione di effluenti zootecnici	Liquami, gestiti come effluenti zootecnici non palabili ai sensi regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte	Stabulazione animali Lavaggio dei ricoveri
Produzione di rifiuti e sottoprodotti animali	Imballaggi misti delle materie prime acquistate	Zooprofilassi animale e pulizia dei ricoveri
	Reflui domestici smaltiti come rifiuti	Servizi igienici
	Carcasse degli animali morti in allevamento, gestite come sottoprodotto animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009	Decessi dall'allevamento
Emissioni di rumore	Non sono state segnalate emissioni di rumore significative nel contesto rurale in esame.	

A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire l'impianto e a svolgere le attività produttive riportate nel precedente quadro tecnico impiantistico nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti tecnici dichiarati e descritti nella documentazione agli atti della Provincia di Torino, salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
4. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
5. Il gestore deve svolgere regolarmente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il costante rispetto delle corrette condizioni di funzionamento dell'impianto.
6. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

A.4 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente.
2. Deve essere sempre e comunque comunicata qualunque modifica dell'impianto che comporti una variazione rispetto al quadro tecnico riportato nel presente provvedimento.

A.5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere

- dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
- In situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
 - Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

- Devono essere annotati dal gestore in appositi registri a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente, utili al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

Parametro	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla	Ciclo di allevamento o anno solare
Numero e durata dei cicli di allevamento svolti e numero di capi prodotti.	Anno solare
Consumo idrico dell'allevamento (abbeveraggio animali e pulizia strutture)	Ciclo di allevamento o anno solare
Consumo di mangimi	Ciclo di allevamento o anno solare
Consumo di energia elettrica dell'allevamento	Ciclo di allevamento o anno solare
Consumo di gasolio per i mezzi agricoli	Ciclo di allevamento o anno solare

- La registrazione dei dati deve avvenire al termine di ciascun periodo di riferimento.
- Il gestore può scegliere di riferire i dati al singolo ciclo di allevamento o all'anno solare. Il periodo di riferimento deve però essere comune per tutti i parametri monitorati.
- La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione 10/R.
- I consumi idrici ed energetici devono essere misurati con contatori totalizzatori e deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.

A.7 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici al fine dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal regolamento regionale 10/R/2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

L'attività di allevamento e la gestione degli effluenti zootecnici deve essere svolta adottando, per i casi in cui risultano applicabili, le azioni descritte dal Codice di buona pratica agricola al fine di garantire un corretto utilizzo agronomico degli effluenti. Devono in particolare essere rispettati i tempi di maturazione dei liquami indicati dal Codice di Buona Pratica Agricola prima della distribuzione in campo.

Registro delle cessioni/acquisizioni

Qualora, come previsto dall'art. 3, comma 3 del regolamento 10/R, le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno degli effluenti siano suddivise fra più soggetti, il gestore è tenuto a registrare le eventuali cessioni e acquisizioni degli effluenti effettuate.

La registrazione deve avvenire secondo le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo. Qualora l'azienda agricola che cede o acquisisce l'effluente non sia tenuta ad effettuare la Comunicazione, nei casi previsti dall'art. 3 comma 5bis del regolamento 10/R, devono essere riportati nel registro unicamente la Ragione Sociale ed il CUUA del soggetto che lo cede o lo acquisisce.

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'Azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: ragione sociale, CUUA, estremi della comunicazione	Privato: nominativo e codice fiscale	

A.8 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte dai documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Quadro emissioni in aria - ricoveri e gestione effluenti zootecnici

Fase di provenienza	Livello di emissione annua (t/anno)				Riduzione emissioni di ammoniaca
	Situazione autorizzata		Sistema di riferimento		
	Ammoniaca	Metano	Ammoniaca	Metano	
ricoveri	6,4	29,8	8,2	41	22%
stoccaggio^a	8,4	40,7	7,4	37,8	- 14%
distribuzione^b	5,9	--	11,1	--	47%
totale	20,7	70,4	26,7	78,8	22%

Note:

- Per lo stoccaggio il calcolo è stato fatto considerando le vasche scoperte. La riduzione delle emissioni ottenuta mediante la copertura delle vasche non è stata al momento valutata a causa della mancanza di valori di riferimento.
- Per la distribuzione si è assimilata la tecnica dello spandimento a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore alla tecnica dello spandimento a bande rasoterra.

Piano di controllo delle emissioni diffuse dell'allevamento

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle pratiche di allevamento descritte dal gestore e delle seguenti condizioni.

Emissioni dalla stabulazione

- Devono essere oggetto di regolare ispezione e manutenzione le strutture di stabulazione, i macchinari per la preparazione e distribuzione dell'alimentazione, gli abbeveratoi, le pompe idrauliche e le saracinesche delle vasche dei liquami, le centraline, i sensori e tutte le apparecchiature per la regolazione delle condizioni climatiche interne ai ricoveri. Nel caso di danneggiamento o guasto, il gestore deve provvedere alla riparazione nel più breve tempo possibile.

Emissioni dallo stoccaggio

- Il punto di immissione dei liquami nelle vasche di stoccaggio deve essere al disotto del pelo libero del liquame.
- La miscelazione dei liquami deve essere svolta solo in occasione dei prelievi per lo spandimento in campo.

4. Nel caso non sia normalmente assicurata la formazione di una crosta naturale sulle vasche di stoccaggio dei liquami V1 e V2, entro il 30/06/2014 tali vasche devono essere coperte mediante una delle altre soluzioni tecniche descritte nelle linee guida ministeriali. Nel caso sia adottata una copertura di tipo galleggiante, deve essere garantita l'uniformità di tale copertura su tutta la superficie delle vasche.

Emissioni dalla distribuzione in campo

5. La distribuzione in campo deve essere effettuata con la tecnica dello spandimento a bassa pressione; sui terreni arativi liberi da coltura l'interramento dei liquami deve avvenire entro le 6 ore. Possono essere adottate tecniche di distribuzione diverse purché garantiscano una riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera equivalenti o superiori alla tecnica predetta.

A.9 EMISSIONI NELLE ACQUE

Scarichi industriali e domestici

Dall'impianto non si originano scarichi di reflui.

1. I reflui domestici provenienti dai servizi igienici possono essere stoccati e smaltiti come rifiuti a condizione che il volume di reflui prodotto non sia superiore a 60 litri/giorno, pari a circa 22 m³/anno. A tale scopo, i reflui domestici devono essere stoccati in una vasca a tenuta idraulica a cui devono essere direttamente convogliati mediante tubazione fissa. La gestione e smaltimento dei reflui deve avvenire nei modi disciplinati dalla vigente normativa per il deposito temporaneo dei rifiuti. Le caratteristiche della vasca di stoccaggio (dimensioni, materiale, garanzie di tenuta idraulica) fornite dal venditore o installatore devono essere conservate presso l'impianto.
2. Si ricorda che è vietato il convogliamento dei reflui domestici nelle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, in quanto dopo la miscelazione gli effluenti zootecnici non potrebbero essere utilizzati a scopo agronomico ai sensi del regolamento 10/R/2007.

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del regolamento regionale n. 1/R/2006

Presso l'impianto non sono individuate superfici scolanti come definite dal regolamento regionale n. 1/R/2006. Pertanto non è prevista la gestione di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle superfici scoperte.

3. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
4. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
5. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
6. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

A.10 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

A.11 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Parella ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n 5 del 20/10/2004 (BUR n. 49 del 9/ 12/2004). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.12 ADEGUAMENTI DELL'IMPIANTO

1. Sono riassunti nella tabella seguente gli interventi di adeguamento che devono essere realizzati e i relativi termini. e delle condizioni stabilite nella presente autorizzazione.

Adeguamento	Termine per la realizzazione
Copertura delle vasche esterne di stoccaggio dei liquami adottando una delle migliori tecniche disponibili previste dalle linee guida ministeriali (Emissioni in atmosfera, punto 4)	30/06/2014

A.13 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Ai fini della presente autorizzazione, non è chiesta la trasmissione dei dati e delle informazioni sui controlli e i monitoraggi svolti.

Si ricorda che l'impresa è tenuta alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e del Piano di Utilizzazione Agronomica per la gestione degli effluenti zootecnici e della dichiarazione di cui al regolamento europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni.

A.14 CONTROLLI PROGRAMMATI

L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:

1. La conformità con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione.

2. La corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale.
3. La corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale.
4. La corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio.
5. La corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
6. La corretta gestione degli effluenti zootecnici e in particolare la corretta tenuta dei registri di fertilizzazione e di cessione/acquisizione

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.